

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 2019

AL QUINTO E
SESTO RAPPORTO
PERIODICO DELL'ITALIA



**COMITATO
SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA
80^A SESSIONE
14 GENNAIO /
1 FEBBRAIO 2019**

PREMESSA

Le seguenti Osservazioni conclusive sono state rivolte all'Italia dal Comitato sui Diritti dell'Infanzia, in seguito all'esame congiunto del quinto e sesto Rapporto presentato dal Governo. L'esame del Rapporto è avvenuto nel corso della ottantesima Sessione del Comitato, tenutasi dal 14 gennaio al 1 febbraio 2019.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 43) ed è composto da diciotto esperti indipendenti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione, di cui nel 2019 ricorre il 30° anniversario dell'approvazione.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo.

La sua adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti e ha contribuito a cambiare la percezione relativa all'infanzia e all'adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.

Nonostante ciò, la Convenzione non è ancora pienamente attuata, conosciuta e capita.

La Convenzione prevede che gli Stati che l'hanno ratificata si impegnino a far conoscere i principi e le disposizioni in essa contenuti e affida alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e in particolare all'UNICEF, il compito di promuoverne l'effettiva applicazione.

Le seguenti Osservazioni conclusive tengono conto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) e dei relativi 169 traguardi che compongono l'Agenda 2030, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015.

Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) è l'organismo di coordinamento dell'attività governativa in materia di promozione e tutela dei diritti dell'uomo.

Istituito con DM 15 febbraio 1978, n. 519, il CIDU ha il compito di assolvere agli obblighi assunti dall'Italia in esecuzione di accordi e Convenzioni adottati a livello internazionale in materia di protezione e promozione dei diritti umani.

La seguente traduzione non ufficiale delle Osservazioni conclusive è stata supervisionata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF al fine di rendere possibile la diffusione presso il pubblico di un documento fondamentale per l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione.

I. Introduzione

- 1.** Il Comitato ha esaminato il quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia (CRC/C/ITA /5-6) nelle sedute n. 2354 e n. 2355 (CRC/C/SR.2354 e 2355), tenutesi il 22 e il 23 gennaio 2019, e ha adottato le presenti osservazioni conclusive nella seduta n. 2370, svoltasi il 1 febbraio 2019.
- 2.** Il Comitato accoglie con favore la presentazione del quinto e sesto rapporto periodico dello Stato parte e le risposte scritte alla lista delle questioni (CRC/C/ITA/Q/5-6/Int.1), che hanno permesso una migliore comprensione della situazione dei diritti dei minorenni nello Stato parte. Il Comitato esprime apprezzamento per il dialogo costruttivo tenutosi con la delegazione di alto livello e multisettoriale dello Stato parte.

II. Misure di follow-up adottate e progressi conseguiti dallo Stato parte

- 3.** Il Comitato accoglie favorevolmente i progressi conseguiti dallo Stato parte in diversi settori, come la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulle procedure di reclamo, nel 2016; della Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone scomparse, nel 2015; del Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nel 2015; del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nel 2013; e della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso

sessuale (Convenzione di Lanzarote), nel 2013. Il Comitato esprime apprezzamento anche per le misure legislative, istituzionali e politiche adottate per attuare la Convenzione, in particolare l'adozione della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 sulla protezione dei minorenni attraverso la prevenzione e la lotta al cyberbullismo; della Legge n. 47 del 7 aprile 2017 sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; del Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 sulle norme per la promozione dell'inclusione degli studenti con disabilità; nonché il quarto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nel 2016.

Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni

4. Il Comitato ricorda allo Stato parte l'indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione e sottolinea l'importanza di tutte le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato desidera richiamare l'attenzione dello Stato parte sulle raccomandazioni riguardanti le aree seguenti, per le quali devono essere adottate misure urgenti: allocazione delle risorse (par. 8); non discriminazione (par. 15); istruzione (par. 32); minorenni richiedenti asilo e rifugiati (par. 34) e minorenni coinvolti nelle migrazioni (par. 36).

5. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca la realizzazione dei diritti dei minorenni in conformità con la Convenzione e i suoi Protocolli Opzionali nel processo di attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Esorta inoltre lo Stato parte a garantire la partecipazione attiva

dei minorenni nell'ideazione e nell'attuazione di politiche e programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che li riguardino.

A. Misure generali di attuazione (articoli 4, 42 e 44 - paragrafo 6 della Convenzione)

Coordinamento

6. Il Comitato esorta lo Stato parte a definire in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia) un mandato chiaro e un'autorità sufficiente a coordinare tutte le attività correlate all'attuazione della Convenzione a livello trasversale, sul piano nazionale, regionale e locale e a rafforzare il ruolo dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito di tale organismo di coordinamento interministeriale. Lo Stato parte dovrebbe garantire che l'Osservatorio disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie perché possa operare con efficacia.

Allocazione delle risorse

7. Il Comitato apprezza l'impegno assunto dal 2012 dallo Stato parte per mitigare l'impatto negativo e, in particolare, gli alti livelli di disoccupazione e povertà, inclusa la povertà minorile, che sono il risultato delle misure di austerità attuate dal Governo dal 2010. Ciononostante, il Comitato è preoccupato che le misure di austerità continuino a minare l'effettiva protezione dei diritti dei minorenni nello Stato parte, e che nella preparazione, approvazione, esecuzione e monitoraggio dei bilanci manchi una prospettiva dedicata ai loro diritti.

8. Con riferimento al proprio Commento generale n. 19 (2016) sul bilancio pubblico per la realizzazione dei diritti dei minorenni, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) condurre, con la piena partecipazione dei minorenni, una valutazione complessiva dell’impatto delle misure di austerità sulla realizzazione dei loro diritti e, sulla base dei risultati di tale valutazione, elaborare una strategia per affrontare più efficacemente tale impatto e garantire che tali diritti, in particolare quelli dei minorenni appartenenti a comunità svantaggiate ed emarginate, non subiscano ulteriori pregiudizi;

(b) assegnare adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche a tutti i livelli di governo per l’attuazione di tutte le politiche, i piani, i programmi e le misure legislative rivolte ai minorenni, in particolare a quelli appartenenti a comunità svantaggiate ed emarginate;

(c) creare meccanismi appropriati e processi inclusivi attraverso i quali la società civile, il pubblico e i minorenni possano partecipare a tutte le fasi del processo di bilancio, comprese la redazione, l’attuazione e la valutazione;

(d) condurre valutazioni periodiche sull’impatto che gli stanziamenti di bilancio hanno sui minorenni per garantire che siano efficaci, efficienti, sostenibili e coerenti con il principio di non discriminazione;

(e) utilizzare nel processo di bilancio un approccio basato sui diritti dei minorenni includendo indicatori specifici e un sistema di tracciabilità per l’assegnazione e l’uso di risorse per i minorenni in tutto il bilancio e nei settori e tra i dipartimenti pertinenti e utilizzare questo sistema di tracciabilità

per una valutazione di impatto su come gli investimenti in qualsiasi settore possano venire in aiuto del superiore interesse del minore, garantendo che il diverso impatto di tali investimenti sui minorenni venga misurato anche in base al genere;

(f) definire linee di bilancio per tutti i minorenni, con un'attenzione particolare a quelli in situazioni svantaggiate o vulnerabili che potrebbero richiedere misure sociali incisive e assicurarsi che tali linee di bilancio siano garantite anche in situazioni di crisi economica, disastri naturali o altre emergenze;

(g) rafforzare le capacità istituzionali per individuare, studiare e perseguire penalmente la corruzione in modo efficace e assicurare, anche attraverso l'eliminazione della corruzione nei processi relativi ad appalti pubblici e all'aumento non giustificato dei prezzi dei contratti per la fornitura di beni e servizi pubblici, che i fondi assegnati a tutti i programmi a sostegno della realizzazione dei diritti dei minorenni, a livello nazionale, regionale e locale, siano spesi completamente e scrupolosamente.

Raccolta dati

9. Con riferimento al proprio Commento generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione, il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a migliorare il proprio sistema di raccolta dati, in particolare il sistema informativo dei servizi sociali, anche attraverso il graduale ampliamento della propria serie di dati, in modo da coprire tutte le aree della Convenzione e disaggregare i dati per età, sesso, disabilità, ubicazione geografica, origine etnica e nazionale e condizione socioeconomica al fine di facilitare l'analisi della situazio-

ne di tutti i minorenni, in particolare di quelli in situazioni di vulnerabilità*.

Monitoraggio indipendente

10. Richiamando le proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 13) il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) assicurare piena indipendenza e autonomia all'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza;

(b) aumentare le risorse umane, tecniche e finanziarie dell'Autorità;

(c) creare un'Istituzione nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi.

Diffusione, sensibilizzazione e formazione

11. Riconoscendo l'impegno dello Stato parte, che ha reso tra l'altro alcuni documenti ufficiali accessibili in versione ETR (Easy To Read), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) intensificare il proprio impegno nel diffondere informazioni sulla Convenzione e sui suoi Protocolli Opzionali, anche attraverso programmi di sensibilizzazione rivolti ai genitori, al grande pubblico e ai minorenni in modo fruibile, alle organizzazioni religiose, al Legislatore e alla Magistratura per assicurare la loro applicazione nei processi legislativi e giudiziari;

**Nota dei curatori dell'edizione italiana: è inteso che il punto n.9 delle Osservazioni conclusive sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei dati sensibili in particolare, nonché degli standard internazionali in materia di diritti umani.*

(b) rafforzare i propri programmi di formazione destinati a tutti i professionisti che lavorano con e per i minorenni, anche attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti dei minorenni e sulla formazione dei formatori.

Società civile

12. Il Comitato è profondamente preoccupato dalle continue campagne denigratorie contro alcune Organizzazioni della società civile impegnate in operazioni di ricerca e soccorso dei migranti, compresi i minorenni, nel Mediterraneo. Il Comitato esorta lo Stato parte a garantire i diritti e la libertà di azione della società civile e ad assicurare che il salvataggio dei migranti non sia considerato un crimine.

B. Definizione di minorenne (articolo 1 della Convenzione)

Età minima per il matrimonio

13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di emendare il Codice civile al fine di rimuovere tutte le eccezioni che consentono il matrimonio al di sotto dei 18 anni di età.

C. Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione)

Non discriminazione

14. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 24), in particolare:

(a) le disparità esistenti tra le Regioni relativamente all'accesso ai servizi sanitari, allo standard di vita essenziale e

all'istruzione per tutti i minorenni nel Paese;

(b) la prevalenza di atteggiamenti negativi nei confronti dei minorenni in base al loro stato, origine, orientamento sessuale o identità di genere.

15. Prendendo atto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 5.1 e 10.3, il Comitato raccomanda che lo Stato parte garantisca piena protezione contro qualunque forma di discriminazione inclusa la sensibilizzazione rispetto all'istigazione all'odio nazionale, razziale o religioso, mediante:

(a) l'adozione di misure urgenti per affrontare le disparità esistenti tra le Regioni relativamente all'accesso ai servizi sanitari, allo standard di vita essenziale, ad un alloggio adeguato, compresa la prevenzione degli sgomberi forzati, lo sviluppo sostenibile e l'accesso all'istruzione di tutti i minorenni in tutto il Paese;

(b) il potenziamento delle misure per contrastare gli atteggiamenti negativi tra i rappresentanti dello Stato e il pubblico;

(c) il potenziamento di altre attività preventive contro la discriminazione e, se necessario, l'adozione di azioni incisive a beneficio dei minorenni e in particolare quelli in situazioni svantaggiate e di emarginazione, come i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti; gli apolidi; quelli appartenenti a minoranze, compresi i minorenni Rom, Sinti e Caminanti; quelli nati da genitori non sposati tra loro; minorenni LGBT e quelli che vivono in famiglie LGBT; quelli intersessuati; quelli con disabilità; e i minorenni di strada.

Il superiore interesse del minore

16. Riconoscendo l'impegno dello Stato parte per integrare il principio del superiore interesse del minore nella propria legislazione e in riferimento al Commento generale n. 14 (2013) del Comitato relativo al diritto del minore a vedere tenuto in primaria considerazione il proprio superiore interesse, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) rafforzare il proprio impegno per garantire che il principio del superiore interesse di ogni minore sia adeguatamente integrato, coerentemente interpretato ed applicato in tutte le Regioni del Paese e in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che siano rilevanti e che abbiano un impatto sui minori, in particolare quelli non accompagnati o separati;

(b) sviluppare procedure e criteri che siano di indirizzo per tutti i professionisti competenti nel determinare in ogni ambito quale sia il superiore interesse del minore e nel dare ad esso il dovuto peso come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minori non accompagnati o separati arrivati nello Stato parte;

(c) diffondere presso i professionisti che lavorano con e per i minori e tra il pubblico in generale, in particolare tra gli stessi minori in un modo ad essi adatto, il Commento generale n.14 (2013) del Comitato sul diritto di questi ultimi a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione.

Rispetto delle opinioni del minorenni

17. Pur accogliendo con favore l'introduzione nell'ordinamento del diritto del minorenni ad essere ascoltato in contesti determinati e ribadendo le proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 27), in riferimento al proprio Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del minorenni ad essere ascoltato, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) introdurre una misura legislativa onnicomprensiva che stabilisca il diritto del minorenni ad essere ascoltato senza alcuna discriminazione fondata su età, disabilità o qualsiasi altra circostanza, sia nell'ambiente familiare che in qualsiasi procedura amministrativa, giudiziaria o di mediazione in cui il minorenni sia coinvolto, e garantire che l'opinione del minorenni venga presa in considerazione in base alla sua età e maturità e adottare standard nazionali uniformi che rendano effettivi di conseguenza regolamenti e linee guida, in particolare in relazione a tutte le decisioni riguardanti i minorenni non accompagnati o separati arrivati nello Stato parte;

(b) condurre ricerche per identificare le questioni più importanti per i minorenni e individuare quanto le loro voci vengano ascoltate nelle decisioni familiari che riguardano la loro vita, nelle comunità e nelle scuole, e i canali attraverso i quali, attualmente e potenzialmente, esse possano influenzare in modo maggiore il processo decisionale nazionale e locale;

(c) promuovere la significativa e rafforzata partecipazione di tutti i minorenni all'interno della famiglia, delle comunità e delle scuole e includere i minorenni nel processo decisio-

nale relativo a tutte le questioni che li riguardano, anche in materia ambientale;

(d) sviluppare strumenti per la consultazione pubblica sullo sviluppo della politica nazionale per istituzionalizzare tale consultazione ad alti livelli di inclusione e partecipazione, compresa la consultazione con i minorenni su questioni che li riguardano;

(e) istituzionalizzare i Consigli dei minorenni sotto forma di appuntamento stabile e garantire che essi ricevano un mandato efficace e risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di facilitare il loro effettivo coinvolgimento nei processi legislativi nazionali rispetto alle questioni che li riguardano.

D. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17 della Convenzione)

Registrazione alla nascita/Nome e nazionalità

18. Alla luce dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.9 e in riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CR-C/C/ITA/CO/3-4, par. 29), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare misure per prevenire l'apolidia e assicurare l'efficace applicazione della legge che disciplina l'acquisizione della cittadinanza italiana alla nascita per i minorenni altrimenti apolidi;

(b) adottare disposizioni legislative per migliorare le procedure di determinazione dell'apolidia in conformità degli

standard internazionali;

(c) riavviare gli incontri del gruppo di lavoro sullo status giuridico di Rom, Sinti e Caminanti e adottare misure per migliorare la situazione dei minorenni privi di documenti o apolidi appartenenti a queste comunità;

(d) prendere in considerazione l'opportunità di ratificare la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997.

E. Violenza nei confronti dei minorenni (articoli 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) e 39 della Convenzione)

Violenza nei confronti dei minorenni, compreso l'abuso e l'abbandono

19. Pur rilevando le iniziative positive intraprese dallo Stato parte, tra cui la sensibilizzazione sulla violenza di genere e sessuale nei confronti dei minorenni, il Comitato si rammarica che non sia stato istituito un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni. Prendendo nota dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2 e con riferimento al proprio Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne a non essere soggetto ad alcuna forma di violenza e alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 44), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) utilizzando la ricerca nazionale del 2015 sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti dei minorenni, in

particolare rispetto a tutti i casi di violenza domestica perpetrati verso minorenni e sulla violenza perpetrata nei confronti di minorenni che vivono in situazioni di emarginazione e di svantaggio, e intraprendere una valutazione complessiva della portata, delle cause e della natura di tale violenza;

(b) rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione - comprese le campagne - con il coinvolgimento dei minorenni, al fine di formulare una strategia complessiva per la prevenzione e il contrasto della violenza verso i minorenni, che comprenda l'abuso e l'abbandono;

(c) introdurre nell'ordinamento una definizione completa e precisa di violenza nei confronti dei minorenni;

(d) incoraggiare programmi basati sulle comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l'abuso e l'abbandono dei minorenni, anche con il coinvolgimento delle vittime, dei volontari e dei membri della comunità e fornendo loro sostegno formativo;

(e) garantire che i minorenni vittime di violenza ricevano cure specialistiche, sostegno e soluzioni riparative adeguate.

Punizioni corporali

20. Prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato, con riferimento al proprio Commento generale n. 8 (2006) sul diritto del minorenne alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti, ribadisce le proprie raccomandazioni precedenti (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 35) e sollecita lo Stato parte a:

(a) vietare esplicitamente per legge le punizioni corporali, anche leggere, in ogni contesto;

(b) sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti dannosi delle punizioni corporali sul benessere dei minorenni;

(c) promuovere forme alternative positive, non violente e partecipative di accudimento e disciplina dei minori.

Abuso e sfruttamento sessuale

21. Pur accogliendo con favore il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni 2015-2017 e la ripresa delle attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di minorenni che hanno subito nello Stato parte abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa cattolica e il basso numero di indagini e procedimenti penali. Con riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 75) ed al Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza e prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) adottare, con il coinvolgimento attivo dei minorenni, un nuovo Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, ed assicurarne l'attuazione uniforme in tutto il territorio e a tutti i livelli di governo;

(b) istituire una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale

perpetrati nei confronti di minorenni da parte di personale religioso della Chiesa cattolica;

(c) garantire un'indagine trasparente ed efficace relativa a tutti i casi di abuso sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa cattolica, il perseguimento penale dei presunti colpevoli, l'adeguata punizione penale di coloro che sono stati ritenuti colpevoli e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese quelle che sono diventate adulte;

(d) istituire canali adeguati rivolti a minorenni e non, per la segnalazione di tali abusi;

(e) proteggere i minorenni da ulteriori abusi, assicurando tra l'altro che alle persone dichiarate colpevoli di abusi sui minorenni sia impedito il contatto con questi ultimi, in particolare nell'ambito delle loro mansioni professionali;

(f) intraprendere tutti gli sforzi vis à vis con la Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all'esecuzione di procedimenti penali efficaci nei confronti di personale religioso della Chiesa cattolica sospettato di aver commesso abusi sessuali su minorenni, così come disposto nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, al fine di combattere l'impunità di tali atti;

(g) rendere obbligatoria per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa cattolica, la segnalazione di qualunque caso di presunto abuso sessuale commesso su minorenni alle autorità competenti dello Stato parte;

(h) modificare la legislazione attuativa della Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda i volontari, compreso il personale religioso della Chiesa cattolica,

dagli strumenti di prevenzione e di protezione.

Violenza di genere

22. Il Comitato attira l'attenzione dello Stato parte sull'O-biettivo di Sviluppo Sostenibile 5.2 ed esorta lo Stato parte a:

(a) garantire che le accuse di reati legati alla violenza di genere, compresa la tratta di minorenni stranieri, in particolare di sesso femminile, siano indagate in modo indipendente e approfondito e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

(b) fornire una formazione sostanziale costante a giudici, avvocati, pubblici ministeri, polizia e altri gruppi professionali competenti, su procedure standardizzate sensibili alle tematiche di genere e minorili per interagire con le vittime e su come la stereotipizzazione di genere da parte del sistema giudiziario incida negativamente sulla rigorosa applicazione della legge;

(c) garantire la riabilitazione dei minorenni vittime di violenza di genere.

Pratiche dannose

23. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) sviluppare e attuare un protocollo di assistenza sanitaria basato sui diritti dei minori destinato ai minorenni intersessuati, che definisca le procedure e i passi che gli staff sanitari devono seguire, assicurando che nessuno sia sottoposto a trattamenti medici o chirurgici non necessari

durante la prima infanzia o l'infanzia, garantendo l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione ai minorenni interessati e fornendo alle famiglie con minorenni intersessuati consulenza e sostegno adeguati;

(b) istruire e formare professionisti medici e psicologi sulla gamma di diversità sessuale, biologica e fisica e sulle conseguenze di interventi chirurgici e medici non necessari sui minorenni intersessuati.

F. Ambiente familiare e misure alternative di accoglienza (articoli 5, 9-11, 18 (1) e (2), 20-21, 25 e 27 (4) della Convenzione)

Minorenni privi di un ambiente familiare

24. Il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge n. 173/2015, che modifica la Legge n. 184/1983 sul diritto del minorenne ad una famiglia in relazione al diritto del minorenne in affidamento a mantenere una continuità affettiva con il genitore affidatario anche dopo la fine del periodo di affidamento, così come le varie linee guida nazionali adottate in questo ambito e le indagini condotte su minorenni privati di un ambiente familiare. Ricordando le proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 40) e attirando l'attenzione dello Stato parte sulle "Linee guida sull'accoglienza dei minorenni fuori dalla famiglia di origine" (allegato alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 64/142), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) persistere nel rivedere le proprie politiche sulle misure alternative di accoglienza per i minorenni privi di un

ambiente familiare per diminuire l'affidamento alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni religiose, con il fine ultimo di sviluppare un sistema basato sui diritti dei minorenni, più integrato e responsabile che integri le misure tradizionali di accoglienza fornite dalla famiglia allargata con una maggiore attenzione al superiore interesse del minorenne;

(b) garantire che le Linee guida nazionali siano applicate in modo efficace, appropriato e su base paritaria e nella stessa misura nelle diverse Regioni del Paese, tenendo conto del fatto che esistono diverse forme di collocamento familiare dei minorenni nelle varie Regioni;

(c) garantire che l'allontanamento dei minorenni dalla famiglia, compresi quelli con disabilità, sia consentito solo dopo un'attenta valutazione del superiore interesse riferito al caso individuale e monitorato in modo efficace;

(d) adottare misure per ampliare il sistema di affidamento dei minorenni che non possono rimanere con le proprie famiglie, al fine di superare la istituzionalizzazione;

(e) istituire un registro nazionale dei minorenni privi di un ambiente familiare, basato su criteri uniformi e chiari su tutto il territorio dello Stato parte.

Adozione

25. Con riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 42), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) raccogliere, in modo sistematico e costante, dati sta-

tistici disaggregati e informazioni pertinenti sulle adozioni nazionali e internazionali, al fine di comprendere e affrontare meglio il fenomeno;

(b) rendere pienamente operativa la banca dati nazionale dei minorenni idonei all'adozione, compresi quelli con disabilità, e delle famiglie dichiarate idonee all'adozione;

(c) garantire nella pratica che le opinioni del minorenne siano tenute in considerazione nei procedimenti di adottabilità, in relazione alle capacità evolutive del minorenne.

Sottrazione illecita e mancato ritorno

26. Al fine di garantire il diritto del minorenne a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori e alla luce della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minorenni, il Comitato raccomanda allo Stato parte di considerare la possibilità di modificare le disposizioni del Codice penale che configurano come reato la sottrazione internazionale di minorenne, al fine di facilitare al genitore che abbia sottratto illecitamente il minorenne alla famiglia il ritorno allo Stato parte insieme al minorenne stesso.

G. Disabilità, servizi sanitari di base e benessere (articoli 6, 18 (3), 23, 24, 26, 27 (13) e 33 della Convenzione)

Minorenni con disabilità

27. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti dallo Stato parte in merito all'attuazione dei diritti dei minorenni con disabilità e facendo riferimento al proprio Commento

generale n. 9 (2006) sui diritti dei minorenni con disabilità, il Comitato raccomanda che lo Stato parte delinea una strategia onnicomprensiva sull'inclusione dei minorenni con disabilità e che:

(a) migliori la raccolta dati sui minorenni con disabilità, in particolare di quelli molto piccoli e di quelli con disabilità intellettive e psicosociali e sviluppi un sistema efficiente per la diagnosi delle disabilità, necessario per mettere in atto politiche e programmi appropriati, in consultazione con gli stessi minorenni con disabilità e le organizzazioni che li rappresentano;

(b) adotti standard nazionali minimi sull'educazione della prima infanzia relativi alla qualità dei servizi ed alla qualifica e formazione del personale educativo, che siano appropriati ai bisogni educativi specifici dei minorenni con disabilità;

(c) formi ulteriori insegnanti e professionisti specializzati da impiegare in classi inclusive al fine di fornire un sostegno individuale e tutta la dovuta attenzione ai minorenni con difficoltà di apprendimento;

(d) intraprenda campagne di sensibilizzazione per contrastare la stigmatizzazione e il pregiudizio nei confronti dei minorenni con disabilità e promuova un'immagine positiva di tali minorenni;

(e) affronti le esigenze specifiche dei minorenni con disturbi dello spettro autistico e in particolare garantisca che essi siano pienamente integrati in tutte le aree della vita sociale, comprese le attività ricreative e culturali; assicuri che l'istruzione inclusiva sia adeguata alle loro esigenze; istituisca meccanismi per l'individuazione precoce di tali forme

di disabilità; fornisca una formazione adeguata ai professionisti del settore e garantisca che questi minorenni tragga-
no effettivo beneficio dai programmi di sviluppo della prima
infanzia basati sulla conoscenza scientifica.

Salute e servizi sanitari

28. Il Comitato accoglie con favore i significativi progressi
nella riduzione della mortalità infantile e una serie di inizia-
tive adottate in materia di salute dei minorenni, compresa
la definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza sani-
taria (Livelli Essenziali di Assistenza - LEA) e la disponibilità
di fondi adeguati per uno screening neonatale esteso ob-
bligatorio (SNE), che sia parte dei LEA. Con riferimento al
proprio Commento generale n. 15 (2013) sul diritto del mi-
norenni di godere del più alto standard di salute possibile
e prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.8,
il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) ampliare la consapevolezza dell'importanza delle vac-
cinazioni e garantire una copertura vaccinale completa con-
tro le malattie infantili;

(b) adottare misure di sensibilizzazione per incentivare la
pratica dell'allattamento esclusivo al seno nei primi 6 mesi
di vita del neonato.

Salute mentale

29. Continuando a rilevare l'assenza di un sistema comple-
to di monitoraggio dello stato di salute mentale dei mino-
renni, l'accesso limitato a un'adeguata assistenza sanitaria
per i minorenni con disturbi neuropsichiatrici, l'aumento
del numero di minorenni con problemi comportamentali e

con diagnosi di disturbo da deficit di attenzione/ipertività (ADD/ADHD), nonché l'aumento della prescrizione di farmaci psicotropi o psicostimolanti e antidepressivi e tenendo conto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.4, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) garantire un sistema uniforme e integrato di servizi di assistenza neuropsichiatrica infantile e adolescenziale in tutto lo Stato parte, dotato di sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie;

(b) istituire un efficace sistema di monitoraggio della salute mentale dei bambini e degli adolescenti e condurre uno studio sulle cause principali dell'aumento della diagnosi di ADD/ADHD e delle prescrizioni di farmaci;

(c) garantire che le diagnosi di minorenni affetti da ADD/ADHD siano accuratamente esaminate e che la prescrizione di farmaci sia utilizzata in ultima istanza e solo dopo una valutazione individuale di quale sia il superiore interesse del minorenne;

(d) garantire che i minorenni e i loro genitori siano adeguatamente informati sui possibili effetti collaterali derivanti dalla prescrizione di farmaci e riguardo la medicina alternativa.

Tenore di vita

30. Il Comitato prende atto delle riforme del sistema di protezione sociale, in particolare della sostituzione del "reddito di inclusione" (reddito di inclusione - REI) con il "reddito di cittadinanza", che potrebbe tuttavia escludere progressivamente le persone maggiormente a rischio di povertà, come le persone che lavorano temporaneamente e che sono

scarsamente retribuite, nonché le minoranze, le donne e i minorenni, attraverso ulteriori disuguaglianze sul mercato del lavoro. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare una risposta complessiva alla povertà minorile che garantisca l'accesso dei minorenni a risorse adeguate attraverso il sostegno all'accesso dei genitori al mercato del lavoro, l'accesso degli stessi minorenni a servizi di qualità a prezzi accessibili e la garanzia della partecipazione di questi ultimi.

H. Istruzione, tempo libero e attività culturali (articoli 28, 29, 30 e 31 della Convenzione)

Istruzione, compresa la formazione e l'orientamento professionale

31. Il Comitato apprezza l'impegno dello Stato parte nel garantire che tutte le ragazze e i ragazzi completino un ciclo di istruzione primaria e secondaria gratuito, equo e di qualità che conduca a risultati di apprendimento pertinenti ed efficaci. Il Comitato è, tuttavia, preoccupato per:

(a) gli elevati tassi di abbandono scolastico, anche nella scuola dell'obbligo, dei minorenni Rom, Sinti e Caminanti, anche in conseguenza di sgomberi forzati;

(b) lo stato fatiscente di numerosi edifici scolastici che ha portato, ad esempio, al crollo dei soffitti in 112 occasioni tra il 2014 e il 2016, e per la mancanza di disposizioni di base nelle scuole;

(c) il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che si verifica principalmente nell'ambiente scolastico;

(d) il basso tasso di assistenza ed educazione della prima infanzia nelle zone meridionali dello Stato parte.

32. Tenuto conto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4.A e in riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CR-C/C/ITA/CO/3-4, par. 61), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) accelerare l'integrazione dell'anagrafe nazionale e delle anagrafi regionali degli studenti per individuare tutti i minorenni in età di obbligo scolastico che non frequentano la scuola, che non sono in formazione professionale né in apprendistato e sviluppare e promuovere una formazione professionale di qualità per migliorare le competenze di minorenni e giovani, specialmente quelli che abbandonano la scuola; utilizzare un approccio basato sui diritti umani per l'intero sistema scolastico che sia maggiormente inclusivo dei minorenni appartenenti a minoranze e dei minorenni migranti e che sostenga le loro aspirazioni; attuare in modo efficace la Strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020;

(b) accelerare la creazione di un registro degli edifici scolastici; garantire che i cittadini abbiano accesso al registro; che gli ambienti scolastici siano accoglienti e sicuri e provvedere alla manutenzione costante degli edifici scolastici fatiscenti;

(c) aumentare la consapevolezza degli effetti negativi del bullismo e del cyberbullismo, applicare le Linee guida nazionali contenute nel Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/2017, adottare e attuare un Piano d'azione integrato come previsto dalla Legge n. 71/2017;

(d) creare un organismo di coordinamento presso il Ministero dell'Istruzione per la collaborazione con le Regioni e le amministrazioni locali e introdurre standard strutturali, organizzativi e qualitativi uniformi relativi ai servizi di assistenza ed educazione per la prima infanzia basati su una politica complessiva e olistica di assistenza e sviluppo per la prima infanzia in tutte le Regioni.

I. Misure speciali di protezione (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 e 40)

Minorenni richiedenti asilo e rifugiati

33. Il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge n. 47/2017 sulle misure di protezione per i minorenni stranieri non accompagnati, che rafforza la loro protezione in riferimento all'accesso ai servizi, a misure di salvaguardia contro le espulsioni, al divieto di respingimento dei minorenni non accompagnati alla frontiera, a procedure di accertamento dell'età maggiormente appropriate sotto il profilo sociale e medico e a procedure velocizzate di richiesta di asilo. Il Comitato, tuttavia, si rammarica profondamente per il ritardo nell'adozione dei decreti attuativi necessari per l'efficace applicazione della legge. Il Comitato è inoltre preoccupato per:

(a) la Legge n. 132/2018 recante misure urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, che prevede misure di sospensione del processo di asilo per le persone, compresi i minorenni, considerate "socialmente pericolose" o condannate per un reato; che abolisce la protezione umanitaria in favore di un sistema di permessi speciali rilasciati in circostanze limitate; che aumenta i periodi di detenzione da 90 a 180 giorni, e che cir-

coscrive il sistema di accoglienza e di inclusione costituito dagli enti locali destinandolo solo a coloro riconosciuti titolari di protezione internazionale e alle persone vulnerabili, compresi i minorenni non accompagnati;

(b) le carenze nei centri di emergenza e di accoglienza di primo e di secondo livello per i minorenni non accompagnati, riguardanti la procedura di accertamento dell'età, la mancanza di informazioni adeguate e di attività sociali per i minorenni, la lunghezza della durata del soggiorno dei minorenni nei centri di emergenza o di primo livello e il ritardo nelle nomine dei tutori;

(c) la mancanza di soluzioni durature e adeguate di ricollocamento per i rifugiati, in particolare per i minorenni e le loro famiglie.

34. Con riferimento al proprio Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minorenni non accompagnati e separati al di fuori del loro Paese di origine, il Comitato esorta lo Stato parte a:

(a) adottare misure di salvaguardia specifiche affinché i minorenni siano esentati dalle misure previste dalla Legge n. 132/2018;

(b) facilitare l'accesso al sistema di asilo per i minorenni bisognosi di protezione internazionale;

(c) stabilire adeguati meccanismi di accoglienza e protezione per i minorenni non accompagnati e separati, compresi quelli che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale, garantendo loro adeguate capacità di accoglienza nello Stato parte in base ad un approccio che tenga conto

dei loro bisogni e assicurando che i sistemi di accoglienza siano costruiti per rispondere alle tendenze variabili degli arrivi, soprattutto via mare;

(d) adottare un protocollo uniforme sui metodi per l'accertamento dell'età che sia basato su approccio multidisciplinare, scientifico, rispettoso dei diritti dei minorenni e utilizzato solo in caso di fondati dubbi sull'età dichiarata, che tenga in considerazione le prove documentarie o di altro tipo a disposizione e che garantisca l'accesso a meccanismi di ricorso efficienti;

(e) dare attuazione in modo efficace alla previsione normativa relativa alla nomina di tutori volontari per minorenni non accompagnati e separati, garantendo la nomina tempestiva di un tutore che abbia adeguate competenze e la disponibilità necessaria e sia esente da qualsiasi potenziale conflitto di interessi;

(f) trattare in modo positivo, con umanità e rapidità i casi che coinvolgono minorenni non accompagnati e separati al fine di identificare soluzioni durature;

(g) dare priorità al trasferimento immediato dei minorenni richiedenti asilo e delle loro famiglie fuori dai centri di accoglienza regionali e adottare soluzioni durature e sostenibili di ricollocamento dei rifugiati, in particolare dei minorenni e delle loro famiglie, per garantire loro un soggiorno legale e un accesso ragionevole all'occupazione e ad altre opportunità;

(h) migliorare l'attuale sistema di raccolta dati per i minorenni non accompagnati o separati armonizzando le banche dati attualmente esistenti e garantendo che tutte le informazioni riferite al minorenne siano incluse.

Minorenni in contesti migratori

35. Il Comitato è profondamente preoccupato per la situazione dei minorenni migranti nello Stato parte e per il fatto che la Legge n. 47/2017 non sia stata ancora attuata.

36. Con riferimento ai Commenti generali congiunti n. 3 e n. 4 (2017) del Comitato per la Protezione dei Diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie e n. 22 e n. 23 (2017) e del Comitato sui Diritti dell'Infanzia relativi ai diritti umani dei minorenni coinvolti nel contesto delle migrazioni internazionali, il Comitato esorta lo Stato parte a:

(a) sostenere in ogni situazione il superiore interesse del minorenne come considerazione primaria, in tutte le situazioni che lo riguardano all'interno del contesto delle migrazioni internazionali, compreso quando si tratti di minorenni non accompagnati e separati;

(b) fornire ai minorenni migranti informazioni pertinenti e assistenza legale sui loro diritti e doveri, compresi i diritti umani e le libertà fondamentali, protezione e assistenza appropriate, opzioni e percorsi per una migrazione regolare e possibilità di rimpatrio, in una lingua per essi comprensibile;

(c) rafforzare le misure per ridurre l'apolidia dei minorenni migranti;

(d) sviluppare o accrescere pratiche nazionali e regionali esistenti, relative all'ingresso e ad una permanenza di durata adeguata basate su considerazioni compassionevoli e umanitarie per i minorenni migranti costretti a lasciare i propri Paesi di origine, compreso l'accesso all'istruzione;

(e) facilitare l'accesso alle procedure di ricongiungimento dei minorenni migranti con le proprie famiglie;

(f) rivedere le principali politiche e le prassi in modo da garantire che non creino, aggravino o aumentino involontariamente la vulnerabilità dei minorenni migranti, anche utilizzando un approccio basato sui diritti umani rispondente al genere e ad eventuali disabilità e sensibile all'età; delineare politiche comprensive e sviluppare partenariati che forniscano ai minorenni migranti in situazioni di vulnerabilità, indipendentemente dal loro status migratorio, tutto il supporto necessario in tutte le fasi della migrazione e che tengano conto dei minorenni migranti nei sistemi nazionali di protezione;

(g) rafforzare le pratiche esistenti per facilitare l'accesso dei minorenni migranti in status irregolare ad una valutazione individuale, caso per caso e con criteri chiari e trasparenti che possa condurli verso uno status regolare;

(h) garantire che le autorità competenti per la protezione dei minorenni siano tempestivamente informate e coinvolte nelle procedure per la determinazione del superiore interesse del minorenne quando un minorenne non accompagnato o separato attraversa una frontiera internazionale, conformemente al diritto internazionale, anche formando funzionari di frontiera sui diritti dei minorenni e su procedure a misura degli stessi, come quelle che prevengono la separazione familiare e riuniscono le famiglie in seguito ad una separazione familiare;

(i) rafforzare meccanismi di referral in maniera rispettosa del genere e della minore età, anche tramite il miglioramento delle azioni di screening e delle valutazioni individuali alle frontiere e nei luoghi di primo arrivo;

(j) garantire che i minorenni migranti siano prontamente identificati nei luoghi di primo arrivo nello Stato parte e, se non accompagnati o separati, vengano rapidamente indirizzati alle autorità di protezione dei minori e ad altri servizi pertinenti e che venga nominato loro un tutore legale competente e imparziale, che l'unità familiare sia protetta e che chiunque rivendichi legittimamente di essere un minorenne venga trattato come tale, a meno che non sia diversamente stabilito attraverso un procedimento di accertamento dell'età onnicomprensivo e rispettoso condizione dello status di minorenne;

(k) rafforzare le misure per fornire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa ai minorenni migranti, nonché facilitare il loro accesso alle opportunità di apprendimento permanente, anche rafforzando le capacità dei sistemi di istruzione, e facilitando l'accesso non discriminatorio allo sviluppo e alle cure per la prima infanzia, all'istruzione formale, ai programmi non formali di istruzione per i minorenni per i quali il sistema formale è inaccessibile, alla formazione sul lavoro e all'orientamento professionale, all'istruzione tecnica e alla formazione linguistica, e promuovendo collaborazioni fra tutti gli attori in grado di sostenere questo impegno;

(l) considerare l'opportunità di sottoscrivere il Global Compact delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

Seguito delle precedenti Osservazioni conclusive del Comitato sul Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile

37. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite dallo Stato parte in merito all'attuazione delle proprie Os-

servazioni conclusive del 21 giugno 2006 sul primo rapporto dello Stato parte nell'ambito del Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia minorile (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1) e facendo riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 71) raccomanda che lo Stato parte:

(a) prosegua nel suo impegno volto ad armonizzare pienamente la legislazione nazionale con il Protocollo Opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia minorile;

(b) rafforzi le campagne di sensibilizzazione rivolte al settore del turismo e al pubblico in generale sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minorenni nel settore dei viaggi e del turismo e diffonda su larga scala il codice etico globale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo tra gli agenti di viaggio e nel settore turistico del turismo;

(c) rafforzi la cooperazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minorenni nel settore dei viaggi e del turismo attraverso accordi multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della sua prevenzione ed eliminazione.

Seguito delle precedenti Osservazioni conclusive del Comitato sul Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minorenni nei conflitti armati

38. Il Comitato accoglie con favore la decisione dello Stato parte di vietare e criminalizzare la vendita di armi leggere e di piccolo calibro nei Paesi in cui i minorenni sono coinvolti in conflitti armati così come la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo del dicembre 2011 e la sua attuazione con la Legge n. 95/2011. Tuttavia, si rammarica che lo Stato parte non abbia modificato la dichiarazione resa ai

sensi del Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minorenni nei conflitti armati e, in particolar, non abbia incluso nella legislazione nazionale il reclutamento e l'uso di minori nei conflitti armati tra i motivi per l'attribuzione dello status di rifugiato. Ricordando le precedenti Osservazioni conclusive (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 72 e CRC/C/OPAC/ITA/CO/1), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) modificare la propria dichiarazione, resa ai sensi del Protocollo Opzionale, sull'età minima per il reclutamento al fine di alla conformare la propria legislazione nazionale all'età minima di 18 anni;

(b) includere esplicitamente nella legislazione nazionale il reclutamento e l'uso di minorenni nei conflitti armati tra i motivi per l'attribuzione dello status di rifugiato;

(c) garantire che i principi e le disposizioni della Convenzione e del Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minorenni nei conflitti armati siano chiaramente menzionati nei curricula scolastici degli studenti delle scuole militari, dei militari di leva e delle persone in servizio militare attivo;

(d) estendere il mandato dell'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza allo scopo di monitorare le scuole militari, in modo da ricevere altresì segnalazioni e agire in caso di reclami sporti da minorenni ammessi alle scuole militari.

J. Ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani

39. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, al fine di

rafforzare ulteriormente la realizzazione dei diritti dei minorenni, tenga in considerazione l'opportunità di ratificare la Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

IV. Attuazione e presentazione di rapporti periodici

A. Follow-up e diffusione

40. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure appropriate per garantire che le raccomandazioni contenute nelle presenti Osservazioni conclusive siano pienamente attuate. Il Comitato raccomanda inoltre che il quinto e sesto rapporto periodico, le risposte scritte alla lista delle questioni e le presenti Osservazioni conclusive siano rese ampiamente disponibili nelle lingue del Paese.

B. Organismo nazionale per la presentazione dei rapporti periodici e il follow-up

41. Il Comitato accoglie con favore l'istituzione e il relativo mandato del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani guidato dal Ministero degli Affari Esteri e raccomanda allo Stato parte di stanziare le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie affinché il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani operi come struttura governativa permanente incaricata di coordinare e preparare i rapporti e di relazionarsi con gli organismi internazionali e regionali dei diritti umani, nonché di coordinare e seguire il follow-up nazionale

e l'attuazione degli obblighi che derivano dai trattati, nonché le raccomandazioni e le decisioni emanate dai suddetti organismi. Il Comitato sottolinea che il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani dovrebbe avere la capacità di consultarsi sistematicamente con la società civile e l'Istituzione nazionale per i diritti umani una volta istituita.

C. Prossimo rapporto

42. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il suo settimo rapporto periodico entro il 4 ottobre 2023 e a includere in esso informazioni sul follow-up delle presenti Osservazioni conclusive. Il rapporto dovrà essere conforme alle Linee guida armonizzate adottate dal Comitato il 31 gennaio 2014 (CRC/C/58/ Rev.3) e non dovrà superare le 21.200 parole (si veda la risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale, par. 16). Nel caso venga presentato un rapporto che superi il limite di parole stabilito, allo Stato parte verrà chiesto di abbreviarlo perché sia conforme alla risoluzione sopra menzionata. Se lo Stato parte non è in grado di esaminare e ripresentare il rapporto, non sarà possibile garantire la traduzione dello stesso perché possa essere considerato dal Comitato.

43. Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare una versione aggiornata del core document, il cui contenuto non superi le 42.400 parole, in conformità con i requisiti contenuti nelle Linee guida armonizzate sulla presentazione dei rapporti nel quadro della disciplina dei trattati internazionali sui diritti umani, comprese le Linee guida sul common core document e sui documenti specifici correlati ai trattati (si veda HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I) e il paragrafo 16 della risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale.

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel 06478091 - Fax 0647809270
www.unicef.it - C.F. 01561920586
advocacy@unicef.it

unicef 
per ogni bambino